



IX CONGRESSO NAZIONALE

9-10 ottobre 2026

SA MANIFATTURA -CAGLIARI

MOZIONE CONGRESSUALE

di UNCAT - Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, a conclusione del IX CONGRESSO NAZIONALE tenutosi a Cagliari nei giorni 9 e 10 ottobre 2026

Premesso che

- gli artt. 24, 53, 111 e 117 della Costituzione, gli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea costituiscono il quadro di riferimento per la tutela dei diritti del contribuente, imponendo che l'esercizio dei poteri tributari si svolga nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, effettività della tutela giurisdizionale, pienezza del contraddittorio e garanzia del diritto di difesa, nei rispettivi ambiti di applicazione;
- la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia del 6 febbraio 2025, ha evidenziato significative carenze del quadro interno quanto alla determinazione dei presupposti, dei limiti e delle garanzie relative ai poteri di accesso, ispezione, verifica e acquisizione di informazioni, rilevando l'insufficienza dei rimedi giurisdizionali effettivi e tempestivi contro ingerenze suscettibili di incidere sui diritti tutelati dall'art. 8 CEDU;
- la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell'8 gennaio 2026, ha altresì rilevato carenze nelle garanzie contro l'arbitrarietà nell'accesso ai dati

bancari e nel loro esame a fini fiscali, ribadendo l'esigenza di un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo;

- tali principi impongono che ogni ingerenza dell'Amministrazione finanziaria nella sfera privata, domiciliare, professionale, patrimoniale e informativa del contribuente sia fondata su presupposti normativi sufficientemente determinati, sia contenuta entro limiti prevedibili e proporzionati, sia accompagnata da forme di controllo effettivo e sia soggetta a rimedi idonei a prevenire o far cessare tempestivamente gli effetti lesivi;

- l'art. 13-bis del d.l. n. 84 del 2025, convertito dalla l. n. 108/2025, ha modificato l'art. 12, comma 1, della l. n. 212/2000, introducendo specifici obblighi di motivazione degli accessi fiscali, senza tuttavia disciplinare in modo compiuto un rimedio autonomo, anticipato e tempestivo avverso le attività istruttorie suscettibili di incidere sui diritti fondamentali del contribuente;

- gli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 attribuiscono all'Amministrazione finanziaria poteri di acquisizione di dati e informazioni finanziarie, prevedendo richieste, inviti e facoltà istruttorie di particolare incidenza, il cui esercizio richiede un adeguato sistema di garanzie in ordine ai presupposti, alla motivazione, all'estensione delle richieste, alla pertinenza dei dati acquisiti e alla possibilità di sottoporre l'ingerenza a un controllo effettivo;

- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/2023, ha sottolineato la rilevanza del contraddittorio endoprocedimentale e sollecitato il superamento della frammentarietà della relativa disciplina; a tale esigenza si collega l'introduzione dell'art. 6-bis della l. n. 212/2000, le cui garanzie devono essere coordinate con la tutela tempestiva contro le ingerenze istruttorie;

- l'art. 2 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, ha disciplinato l'analisi del rischio fiscale, anche mediante strumenti di intelligenza artificiale e di statistica inferenziale, contemplando, nella definizione di analisi del rischio di cui al comma 1, lettera a), l'utilizzo di informazioni "*pubblicamente disponibili*". Tale riferimento è rimasto nella disposizione definitoria, pur essendo stato espunto dalla disciplina operativa del comma 3, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali.

- il medesimo art. 2 del d.lgs. n. 13/2024 richiede, per le attività di analisi del rischio, il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e contempla la necessità di misure

specifiche a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, anche con riguardo alle limitazioni ai diritti di cui agli artt. 15, 17, 18, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679;

- il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, prevede, con effetto dal 1° gennaio 2027, l'abrogazione di diverse disposizioni dell'art. 2 del d.lgs. n. 13/2024, rendendo necessario coordinare ogni proposta di riforma con il nuovo assetto normativo delineato dal testo unico;

- l'utilizzo di informazioni provenienti da fonti aperte, raccolte per finalità diverse da quelle dell'accertamento tributario e non necessariamente sottoposte a verifiche di attendibilità, solleva rilevanti questioni di esattezza, aggiornamento, pertinenza, contestualizzazione e compatibilità delle finalità del trattamento;

- il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito delle valutazioni espresse sulla disciplina dell'analisi del rischio fiscale, ha richiamato l'attenzione sui rischi derivanti dall'impiego di informazioni pubblicamente disponibili, evidenziando la necessità di adeguate garanzie circa l'affidabilità dei dati e la compatibilità delle finalità del trattamento;

- il regolamento (UE) 2016/679, e in particolare gli artt. 15, 17, 18, 21, 22 e 23, disciplina i diritti degli interessati e le condizioni alle quali il legislatore può prevederne limitazioni, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, determinatezza della base normativa e tutela effettiva dei diritti fondamentali;

- il regolamento (UE) 2024/1689, recante la disciplina europea sull'intelligenza artificiale, e la legge n. 132/2025 delineano un quadro di principi e garanzie per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, anche nei settori nei quali il loro utilizzo può incidere sull'esercizio di funzioni pubbliche e sulla tutela dei diritti individuali;

- nell'ambito della giustizia tributaria, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale anche per finalità solo apparentemente ausiliarie - quali classificazione dei ricorsi, spoglio degli atti, sintesi del materiale processuale, individuazione delle questioni controverse o supporto alla redazione dei provvedimenti - può incidere sulla rappresentazione del fatto, sulla selezione delle questioni rilevanti, sul contraddittorio e, in definitiva, sul percorso valutativo del giudice;

- l'art. 15 della l. n. 132/2025 riserva al magistrato l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti, ammettendo l'utilizzo

dell'intelligenza artificiale nella funzione giudiziaria in termini meramente strumentali e di supporto.

Considerato che

- la mera attribuzione legislativa di un potere istruttorio non basta ad assicurarne la conformità ai diritti fondamentali quando la disciplina non individui con sufficiente precisione i presupposti dell'ingerenza, i suoi limiti oggettivi e temporali, le modalità di esercizio, le cautele di selezione e custodia del materiale acquisito e gli strumenti attraverso i quali il contribuente possa contestarne la legittimità;
- la tutela differita al momento dell'impugnazione dell'eventuale atto impositivo può risultare inadeguata quando l'attività istruttoria abbia già determinato l'acquisizione o la duplicazione di documenti, dati bancari, corrispondenza, supporti informatici o informazioni riservate, ovvero quando non sfoci in un atto autonomamente impugnabile;
- l'effettività della tutela richiede, pertanto, la previsione di strumenti giurisdizionali autonomi e tempestivi, esperibili anche in pendenza dell'attività istruttoria, idonei a intervenire sulle attività illegittime mediante misure cautelari, ordini di cessazione, limitazione, restituzione, segregazione o cancellazione dei dati e dei documenti acquisiti in violazione di legge;
- nell'ambito delle indagini finanziarie, il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità impone che le richieste siano specifiche, motivate, pertinenti rispetto alla finalità perseguita e contenute entro limiti oggettivi e temporali verificabili, evitando acquisizioni massificate o esplorative non adeguatamente giustificate;
- l'impiego di sistemi algoritmici nell'analisi del rischio fiscale può incidere in modo significativo sulla selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo e, per tale via, sull'attivazione di poteri istruttori invasivi, rendendo necessario assicurare la qualità dei dati utilizzati, la tracciabilità del procedimento di trattamento, la verificabilità degli esiti e la possibilità di contestare gli errori che abbiano concretamente inciso sulla posizione del contribuente;
- l'utilizzo di dati provenienti da fonti aperte presenta rischi peculiari quando tali dati non siano aggiornati, risultino inesatti, siano privi di adeguato contesto, siano stati raccolti per finalità

incompatibili con quelle perseguite dall'Amministrazione finanziaria oppure non siano assistiti da garanzie idonee sulla loro affidabilità;

- le limitazioni ai diritti degli interessati riconosciuti dal regolamento (UE) 2016/679 richiedono basi legislative sufficientemente determinate e garanzie effettive, non potendo essere lasciate a formule generiche o a rinvii privi di garanzie sufficientemente definite;

- l'elaborazione algoritmica non può sostituire una valutazione umana effettiva quando i suoi risultati siano utilizzati per orientare attività amministrative suscettibili di incidere in modo significativo sui diritti e sugli interessi del contribuente, né può giustificare un recepimento meramente automatico degli esiti prodotti dal sistema;

- nella giustizia tributaria, la motivazione del provvedimento deve rimanere espressione di un'autonoma e personale valutazione del giudice, il quale è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni, l'esistenza e la pertinenza delle fonti normative e giurisprudenziali, nonché la completezza della ricostruzione dei fatti e delle questioni controverse;

- il perseguimento di obiettivi di efficienza dell'Amministrazione finanziaria e della giustizia tributaria deve essere costantemente conciliato con la tutela del contraddittorio, della parità delle armi, del segreto professionale, della riservatezza, dell'indipendenza della funzione giurisdizionale e della riferibilità personale della decisione al magistrato.

Ritenuto indispensabile

- rafforzare il sistema delle garanzie legislative e giurisdizionali nell'esercizio dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

- assicurare al contribuente strumenti di tutela autonomi, tempestivi ed effettivi contro le ingerenze illegittime nella propria sfera privata, domiciliare, professionale e informativa;

- disciplinare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'analisi del rischio fiscale mediante regole che garantiscano l'affidabilità dei dati, il controllo umano sostanziale, la trasparenza delle elaborazioni rilevanti e l'effettività delle possibilità di contestazione;

- preservare, nell'impiego dell'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria, la piena autonomia del magistrato, la riferibilità personale della decisione, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti;

- promuovere un confronto istituzionale stabile tra Avvocatura, Amministrazione finanziaria, organi della giustizia tributaria, Garante per la protezione dei dati personali e soggetti competenti in materia di innovazione tecnologica e intelligenza artificiale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

il IX Congresso Nazionale UNCAT approva la seguente

MOZIONE

Il Congresso impegna gli organi nazionali dell'UNCAT a promuovere, presso il Parlamento, il Governo, il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e le altre istituzioni competenti, le seguenti iniziative.

1. Rafforzamento delle garanzie negli accessi, nelle ispezioni e nelle verifiche fiscali

Promuovere un intervento legislativo volto a definire con maggiore precisione i presupposti, i limiti e le modalità di esercizio dei poteri di accesso, ispezione e verifica, prevedendo in particolare:

- a) l'obbligo di una motivazione effettiva, specifica e verificabile delle autorizzazioni e degli atti prodromici, idonea a rendere conoscibili le ragioni dell'intervento, la finalità perseguita, l'oggetto dell'attività, i limiti soggettivi, oggettivi e temporali delle operazioni consentite e, ove rilevante, gli elementi che giustificano l'urgenza o la mancata preventiva comunicazione;
- b) la distinzione, sul piano normativo, tra presupposti di accesso, limiti delle acquisizioni e modalità esecutive dell'attività istruttoria, in modo da rendere sindacabile tanto il titolo legittimante quanto l'eventuale eccedenza dell'attività concretamente svolta;
- c) l'individuazione di criteri legislativi di necessità, adeguatezza e proporzionalità delle acquisizioni, con particolare attenzione agli accessi presso abitazioni, locali a uso promiscuo, studi professionali e luoghi nei quali siano custoditi dati o documenti coperti da segreto professionale o comunque estranei all'oggetto della verifica;
- d) la previsione di adeguate cautele per la selezione, separazione, sigillatura, custodia e successiva verifica di pertinenza del materiale acquisito, con speciale tutela dei documenti e dei dati estranei all'oggetto della verifica e delle informazioni protette da segreto professionale;

- e) la piena conoscibilità delle autorizzazioni e degli atti che ne costituiscono il fondamento, salvi i differimenti strettamente necessari, temporalmente contenuti e specificamente motivati;
- f) la disciplina delle modalità di conservazione, restituzione, cancellazione e divieto di ulteriore utilizzo dei dati e dei documenti acquisiti in eccedenza, in assenza di pertinenza o in violazione delle garanzie di legge;
- g) la previsione di rimedi specifici contro i comportamenti esecutivi eccedenti o difformi rispetto al titolo autorizzativo, anche mediante misure inibitorie e cautelari.

2. Revisione delle garanzie nelle indagini finanziarie

Promuovere la revisione delle disposizioni che disciplinano l'acquisizione di informazioni bancarie e finanziarie ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, al fine di assicurare:

- a) la specifica individuazione dei presupposti che giustificano l'acquisizione delle informazioni, escludendo richieste generiche, esplorative o sproporzionate;
- b) un'adeguata motivazione delle richieste e delle relative autorizzazioni, con l'indicazione del nesso tra le informazioni richieste e le finalità del controllo;
- c) la delimitazione dell'oggetto, dell'estensione e dell'arco temporale delle acquisizioni, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità;
- d) la previsione di un controllo indipendente ed effettivo, idoneo a investire non solo il titolo autorizzativo, ma anche la concreta proporzionalità dell'ingerenza e l'ampiezza delle richieste, da assicurare preventivamente ove richiesto dalla natura dell'ingerenza e, in ogni caso, mediante un rimedio successivo tempestivo, coordinato con il punto 3;
- e) adeguate garanzie di riservatezza, sicurezza, tracciabilità e limitazione della circolazione delle informazioni acquisite;
- f) la disciplina delle conseguenze derivanti da acquisizioni eccedenti, non pertinenti o illegittime, con previsione di strumenti di restituzione, segregazione, cancellazione e non utilizzazione del materiale acquisito in violazione delle garanzie essenziali.

3. Introduzione di una tutela giurisdizionale autonoma, tempestiva ed effettiva

Sollecitare l'introduzione di un rimedio giurisdizionale autonomo, tempestivo ed effettivo, attribuito agli organi della giustizia tributaria, avverso atti, attività o comportamenti istruttori che incidano in modo attuale o imminente sui diritti tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche quando non sia stato ancora emesso un atto impositivo o

quando l'attività istruttoria non sia destinata a concludersi con un atto autonomamente impugnabile.

La relativa disciplina dovrà prevedere:

- a) la chiara individuazione dei presupposti oggettivi e soggettivi del rimedio, con riferimento alle attività istruttorie suscettibili di determinare un'ingerenza attuale o un pericolo concreto e imminente di ingerenza nei diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, nella sfera privata, domiciliare, professionale o informativa del contribuente;
- b) termini e modalità di accesso al rimedio compatibili con l'esigenza di una tutela tempestiva, anche in costanza di attività istruttoria;
- c) la possibilità di ottenere misure cautelari, anche urgenti e, nei casi previsti dalla legge, senza previa instaurazione del contraddittorio, con tempestiva successiva verifica nel contraddittorio tra le parti, idonee a sospendere, limitare o inibire attività istruttorie illegittime;
- d) il potere del giudice di ordinare, nei casi previsti dalla legge, la cessazione dell'ingerenza, la restituzione o segregazione del materiale acquisito, la cancellazione dei dati indebitamente detenuti e l'adozione delle misure necessarie a rimuoverne gli effetti;
- e) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dall'acquisizione illegittima di elementi probatori, individuando le violazioni delle garanzie essenziali dalle quali debba conseguire l'inutilizzabilità degli elementi direttamente acquisiti e, secondo criteri normativamente determinati, degli ulteriori elementi probatori acquisiti mediante attività istruttorie causalmente dipendenti dalla violazione;
- f) il coordinamento del nuovo rimedio con le forme di tutela già previste dall'ordinamento tributario, al fine di evitare duplicazioni, incertezze e vuoti di protezione, assicurando al contempo la pienezza della tutela giurisdizionale.

4. Garanzie nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi del rischio fiscale e l'accertamento tributario

Promuovere un intervento legislativo di revisione e coordinamento della disciplina dell'analisi del rischio fiscale, con particolare riferimento all'art. 2 del d.lgs. n. 13/2024 e alle corrispondenti disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. n. 141/2026, affinché l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e di analisi probabilistica nell'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del contribuente.

In particolare, sollecitare:

- a) Qualità, affidabilità e provenienza dei dati. La previsione di requisiti rigorosi di esattezza, affidabilità, aggiornamento, pertinenza, tracciabilità e verificabilità dei dati utilizzati per l'analisi del rischio fiscale, con specifica considerazione delle finalità originarie della loro raccolta, dei rischi derivanti dall'interconnessione di banche dati eterogenee e dell'esigenza di documentare le operazioni di trattamento rilevanti;
- b) Utilizzo delle fonti aperte. L'eliminazione, anche in sede di coordinamento con il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al d.lgs. n. 141/2026, di ogni residuo riferimento normativo che consenta l'impiego indiscriminato di informazioni "pubblicamente disponibili" nell'analisi del rischio fiscale, assicurando che i dati utilizzati rispondano a requisiti verificabili di esattezza, affidabilità, pertinenza, contestualizzazione e compatibilità delle finalità del trattamento;
- c) Limitazioni ai diritti degli interessati. Una disciplina di rango legislativo che individui in modo sufficientemente determinato i presupposti, la portata, la durata e le garanzie delle eventuali limitazioni ai diritti riconosciuti dagli artt. 15, 17, 18, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 23 del medesimo regolamento e in coordinamento con la disciplina vigente e con quella destinata a entrare in applicazione dal 1° gennaio 2027;
- d) Controllo umano effettivo. L'introduzione dell'obbligo di una valutazione umana sostanziale, effettiva e documentabile degli esiti dell'elaborazione algoritmica prima che essi siano utilizzati come presupposto determinante per l'adozione di iniziative istruttorie suscettibili di incidere significativamente sulla posizione del contribuente, escludendo qualsiasi forma di recepimento meramente automatico dei risultati;
- e) Graduazione delle garanzie in relazione all'incidenza dell'algoritmo. La distinzione tra utilizzi dell'analisi algoritmica aventi funzione meramente esplorativa, utilizzi che concorrano in modo rilevante alla selezione del contribuente e utilizzi che costituiscano il presupposto determinante di iniziative istruttorie specifiche, prevedendo garanzie progressivamente più intense in ragione dell'effettiva incidenza dell'elaborazione sulla posizione del contribuente;
- f) Trasparenza e conoscibilità. La previsione, nei limiti compatibili con le esigenze legittime di riservatezza e di tutela dell'efficacia dei controlli, del diritto del contribuente di conoscere gli elementi essenziali del trattamento che abbiano concretamente inciso sulla sua posizione, compresi la provenienza e la tipologia dei dati utilizzati, le categorie di fonti impiegate, i criteri generali dell'elaborazione, il ruolo svolto dall'intervento umano e la rilevanza causale

dell'analisi algoritmica nell'attivazione del controllo, prevedendo che eventuali limitazioni alla conoscibilità siano specificamente motivate, circoscritte nel tempo e soggette a controllo giurisdizionale;

g) Contraddittorio e contestazione degli esiti. L'introduzione di garanzie che consentano al contribuente di contestare l'inesattezza dei dati, gli errori dell'elaborazione, i difetti di pertinenza o aggiornamento delle informazioni e le eventuali conseguenze discriminatorie o irragionevoli, con modalità proporzionate all'incidenza concreta dell'analisi algoritmica sull'attività amministrativa;

h) Tutela giurisdizionale. La previsione di rimedi giurisdizionali effettivi contro l'utilizzo illegittimo di elaborazioni algoritmiche che abbiano determinato un'ingerenza attuale e significativa nei diritti del contribuente, anche attraverso il coordinamento con il rimedio autonomo previsto al punto 3 della presente mozione;

i) Conseguenze delle violazioni. La disciplina degli effetti derivanti dall'impiego di dati inesatti, inaffidabili o non pertinenti, nonché di elaborazioni algoritmiche illegittime, prevedendo, nei casi di violazione delle garanzie essenziali e secondo criteri normativamente determinati, l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti attraverso attività istruttorie causalmente riconducibili a tali violazioni, con obblighi di documentazione e conservazione delle informazioni necessarie a consentire la verifica del nesso causale;

l) Coordinamento con il nuovo assetto normativo dal 1° gennaio 2027. La previsione espressa che ogni riforma della materia si coordini con il regime transitorio vigente sino al 31 dicembre 2026 e con il testo unico applicabile dal 1° gennaio 2027, così da evitare disallineamenti, duplicazioni o vuoti di tutela.

5. Garanzie nell'impiego dell'intelligenza artificiale nella giustizia tributaria

Promuovere la piena attuazione delle linee guida adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 275 del 3 marzo 2026, affinché l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale nell'attività giurisdizionale avvenga esclusivamente nel rispetto delle condizioni e delle garanzie ivi previste, escludendo utilizzi non autorizzati nell'attività giudiziaria in senso stretto e assicurando che eventuali sperimentazioni siano condotte in ambienti protetti, con adeguate misure di anonimizzazione, sicurezza e tracciabilità dei dati, ferma restando la piena autonomia e responsabilità del giudice.

A tal fine, richiedere:

- a) il divieto di delegare ai sistemi di intelligenza artificiale l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione delle decisioni, attività che devono rimanere riservate al magistrato;
- b) l'obbligo per il giudice di verificare personalmente la correttezza, la completezza e la pertinenza dei contenuti elaborati mediante strumenti di intelligenza artificiale, con particolare attenzione all'esistenza e all'esattezza delle fonti normative e giurisprudenziali richiamate;
- c) il divieto di recepimento acritico di motivazioni generate automaticamente, dovendo il provvedimento giurisdizionale costituire espressione di un'autonoma valutazione dei fatti, delle prove e delle questioni giuridiche;
- d) la tracciabilità degli impieghi rilevanti dei sistemi di intelligenza artificiale, con indicazione delle funzioni svolte, delle fasi processuali interessate e delle modalità attraverso le quali è stato esercitato il controllo umano;
- e) la conoscibilità alle parti dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale quando il loro impiego abbia inciso sull'individuazione delle questioni controverse, sulla selezione dei fatti o delle prove, sulla sintesi degli atti o sull'elaborazione di argomentazioni utilizzate ai fini della decisione;
- f) la garanzia del contraddittorio sugli elementi introdotti o elaborati mediante tali strumenti, assicurando alle parti la possibilità di segnalare e contestare errori, omissioni, alterazioni o semplificazioni distorsive nella ricostruzione dei fatti e delle questioni giuridiche;
- g) l'adozione di misure adeguate a garantire la sicurezza dei dati, la riservatezza degli atti processuali e la protezione delle informazioni coperte dal segreto professionale;
- h) la previsione di verifiche periodiche sull'affidabilità, sull'impatto e sulle modalità di utilizzo degli strumenti adottati, nonché di procedure per la segnalazione, la tracciatura e l'esame di eventuali impieghi impropri.

6. Formazione, monitoraggio e confronto istituzionale

Promuovere un programma stabile di iniziative formative, di studio e di confronto istituzionale, finalizzato ad accompagnare l'evoluzione delle garanzie del contribuente e l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'accertamento e nella giustizia tributaria.

In particolare:

- a) favorire iniziative congiunte di formazione e aggiornamento rivolte agli avvocati tributaristi e ai magistrati tributari, con particolare attenzione ai principi della Convenzione europea dei

diritti dell'uomo, alla tutela dei dati personali, al contraddittorio endoprocedimentale e alle implicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale;

b) promuovere il coinvolgimento dell'Avvocatura specialistica nella definizione delle regole e delle prassi relative all'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale nella giustizia tributaria;

c) instaurare un confronto stabile con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e le altre istituzioni competenti;

d) predisporre proposte normative articolate, anche corredate da schemi di articolato, per l'attuazione degli obiettivi individuati nella presente mozione, da sottoporre alle competenti sedi istituzionali;

e) istituire un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese e sugli sviluppi normativi e giurisprudenziali in materia, riferendone agli organi associativi e, ove opportuno, alla comunità forense e scientifica.

Il Congresso demanda agli organi nazionali dell'UNCAT:

- il coordinamento delle iniziative necessarie all'attuazione della presente mozione;
- la predisposizione di una piattaforma di proposta normativa coerente con i principi sopra enunciati;
- l'avvio di interlocuzioni istituzionali nelle sedi competenti;
- il monitoraggio dei risultati conseguiti, nella prospettiva di rafforzare l'effettività della tutela del contribuente e di assicurare che l'innovazione tecnologica rimanga subordinata ai principi di legalità, trasparenza, proporzionalità, indipendenza della funzione giurisdizionale e pieno esercizio del diritto di difesa.

La presente MOZIONE CONGRESSUALE è approvata a Cagliari il 10 ottobre 2026.

Il Presidente

Avv. Gianni Di Matteo

Il Segretario

Avv. Silvia Siccardi